REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Ordinario di Milano

SEZIONE PRIMA CIVILE

in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado

iscritta al **n. 15907/2020 R.G.**

promossa da:

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), *Parte_2* (c.f. *C.F._2* , **anche quale legale rappresentante del figlio minore** *Per_1* *[...]* (c.f. *C.F._3*), *Parte_3* (c.f. *C.F._4*) **e** *Parte_4* (c.f. *C.F._5*) tutti [redacted] in [redacted] rappresentati e difesi dall'Avv. [redacted] (c.f. *C.F._6* , presso il quale sono elettivamente [redacted] - PEC: *Email_1* ;

- attori -

contro

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Controparte_1

(*C.F.* .IVA *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] (c.f. *C.F._8*) e dall'Avv. [redacted] (c.f. *C.F._9*) presso le quali è [redacted] – PEC: *Email_2* - *Email_3*

Controparte_2

[...] (c.f./p.IVA *P.IVA_2* in persona del Direttore Generale e Rappresentante Legale pro tempore Dott. *Controparte_3* rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] (c.f. *C.F._10*), presso il quale è elettivamente [redacted] – PEC: *Email_4*;

-convenute-

con ricorso *ex* art. 702-*bis* c.p.c. trasmesso telematicamente il giorno 12.5.2020;

avente a oggetto: risarcimento danno iatrogeno;

conclusioni degli attori:

<<A - QUANTO AL SIG. *Parte_1*

1) nel merito: accertato dichiarato l'errato e/o colposamente negligente trattamento sanitario effettuato dai sanitari in servizio presso l' *Controparte_1* *[...]* e presso *Controparte_2*, sulla persona di *Parte_1* e, conseguentemente, dichiarata la loro concorrente responsabilità per aver prodotto conseguenze lesive alla sua persona, condannare queste ultime, in persona del loro Direttore Generale pro-tempore, al risarcimento, in via solidale e/o per specifica quota percentuale di corresponsabilità a ciascuna attribuibile, del danno patrimoniale (a titolo di danno emergente per spese di consulenza tecnica ed assistenza medico legale e di CTU) e di quello non patrimoniale, inteso nelle voci descrittive di pregiudizio biologico e morale, e comunque relativo alla lesione di interessi costituzionalmente garantiti in favore del

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-233

ricorrente signor *Parte_1* il tutto nella somma che sarà ritenuta di giustizia secondo una valutazione equitativa autonoma e personalizzata, alla luce della CTU versata in atti.

B - QUANTO alla signora *Parte_2* per conto del figlio minore *Per_1* *[...]* e alla signora *Parte_2* in proprio, nonché ai signori *Parte_3* e *Parte_4*

1) nel merito: accertato e dichiarato l'errato e/o colposamente negligente trattamento sanitario effettuato dai sanitari in servizio presso l' *Controparte_1* *[...]* e presso *Controparte_2* , sulla persona del signor *Parte_1* *[...]* e, conseguentemente, dichiarata la loro concorrente responsabilità per aver prodotto conseguenze lesive alla persona del signor *Parte_1* condannare queste ultime, in persona del loro Direttore Generale pro-tempore, in via solidale tra loro e/o per quota percentuale di corresponsabilità a ciascuna imputabile, al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale in favore della signora *Parte_2* per conto del figlio minore *Persona_1* e della signora *Parte_2* in proprio, nonché dei signori *Parte_3* e *Parte_4* il tutto nella somma che sarà ritenuta di giustizia secondo una valutazione equitativa autonoma e personalizzata.

Il tutto oltre interessi legali dalla scadenza alla data di notifica della domanda introduttiva del presente giudizio ed interessi ex art. 1284, comma IV c.c. (come modificato ex lege n. 162 del 10.11.2014) al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (artt. 4,5, d.lgs. 231/2002) dalla predetta notifica al saldo effettivo ed oltre rivalutazione monetaria per la parte non coperta da questi ultimi dalla data del sinistro all'effettivo saldo.

C - In ogni caso: Spese e competenze di causa rifuse, sia del presente giudizio, sia del procedimento di mediazione che di ATP ex art. 696 bis, oltre alle spese generali così come previsto per legge, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario.

D - In via istruttoria:

D.1. DEDUCE solo occorrendo e senza inversione del relativo onere, i seguenti capitoli di prova per testi:

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-233

1) Vero che le fotografie che mi si rammostrano (documento 15,16 e 17) di parte *Pt_1* rappresentano la casa di abitazione di *Parte_1* nell'inverno 2020.

2) Vero che le fotografie che mi si rammostrano (documento 18,19 e 20) di parte *Pt_1* rappresentano il paese di [redacted] nell'inverno 2020.

3) Vero che la fotografia che mi si rammostra (documento 21 A) di parte *Pt_1* rappresentano *Parte_1* con il figlio *Per_1* il 7 febbraio 2013 a [redacted]

4) Vero che *Parte_1* con il figlio *Pt_4* partecipava a una mostra di bestiame il 30 settembre 2008, come da fotografia che mi si rammostra (documento 21 B)

5) Vero che il sig. *Parte_1* praticava ciclismo e camminate e sport sulla neve, come come da fotografie che mi si rammostrano (documento 22 B e C), la prima riferentesi al luglio del 2009 a [redacted] e la seconda all'inverno 2013 durante un'uscita sulla neve a [redacted]

6) Vero che le scale per accedere all'abitazione di *Parte_1* in [redacted] sono quelle rappresentate nella fotografie che mi si rammostrano (documento 24 A,B,C e D) di parte *Pt_1*

7) Vero che la doccia, le scale interne e la camera da letto dell'abitazione di *Parte_1* in [redacted] sono rappresentati nelle fotografie che mi si rammostrano (documento 25 A,B, C e D)

8) Vero che la scala interna e il bagno della casa di abitazione di *Parte_1* in [redacted] sono rappresentati nelle fotografie che mi si rammostrano (documento 26 A e B)

9) Vero che *Parte_1* con la moglie ed i figli erano soliti, prima dell'incidente, fare insieme gite ed escursioni, come quelle in Val Martello 30.06.2010; in data 10.10.2005 al lago del Monte; in data 28.09.2008 sul Monte della Reza, come da fotografie che mi si rammostrano (documento 27 A,B e C)

10) Vero che il sig. *Pt_1* ed il figlio *Pt_4* facevano un'escursione il 25.06.2008 a Baitel da Mot; il 15.07.2004 a Baitel dala *Per_2* e il 10.07.2009 a cima Pizzo Cavalli, come da fotografie che mi si rammostrano (documento 28 A,B e C)

11) Vero che *Parte_1* ed i figli *Pt_3* e *CP_4* spesso si ponevano insieme alla guida o condotti dal gatto delle nevi, come da fotografie che mi si rammostrano, la prima

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-233

scattata 15.01.2010 a [redacted] mentre la seconda il 15.02.2002 a [redacted] (documento 29 A e B)

12) Vero che le fotografie che mi si rammostrano (documento 30 A,B e C) di parte *Pt_1* rappresentano *Parte_1* con la propria famiglia 15.08.2004 a Passo Trela; con la propria famiglia e qu[e]lla dei fratelli il 10.09.2008 sui pendii sopra [redacted] e 16.07.2011 a Passo Salient.

13) Vero che *Parte_1* partecipava sempre alle feste e celebrazioni di famiglia, come che mi si rammostrano (documento 31 A e B), la prima ritraente *Parte_1* la moglie e il figlio *Pt_4* il 20.05.2007 alla prima Comunione; la seconda ritraente *Parte_1* la moglie e il figlio *Pt_3* il 08.05.2005 alla prima Comunione.

14) Vero che le fotografie che mi si rammostrano (documento 32 A, B, C e D) di parte *Pt_1* rappresentano: A e B la Comunione di *Persona_1* del 14.05.2017; C e D i 3 figli di *Parte_1* al matrimonio di un nipote di *Parte_1* il [redacted]

15) Vero che le *Parte_1* con il figlio *Pt_3* partecipavano insieme a numerose mostre zootecniche e condividevano l'attività di allevamento e pascolo dei propri animali, come da fotografie che mi si rammostrano (documento 33 A, B, C e D) la prima sub A ritraente *Pt_1* e *Parte_3* alla mostra zootecnica di [redacted] 21 settembre 2006; la seconda sub B ritraente *Parte_3* alla mostra zootecnica in [redacted] il 21 settembre 2012; la terza sub ritraente *Parte_5* con il figlio *Pt_3* alla mostra zootecnica in [redacted] con il figlio *Pt_3* il 21 settembre 2008; la quarta sub D ritraente *Parte_1* con i tre figli e alcuni loro animali in [redacted] il 15 ottobre 2006.

16) Vero che le fotografie che mi si rammostrano (documento 34 A, B e C) di parte *Pt_1* rappresentano A *Parte_1* alla guida del trattore il 15 luglio 2013 in Val Federia; B *Parte_1* su altro mezzo agricolo in data 10 agosto 2014 in malga; C *Parte_1* con i figli durante lo spostamento del bestiame in data 10 luglio 2008 in Val delle Mine.

17) Vero che le fotografie che mi si rammostrano (documento 35 A e B) di parte *Pt_1* rappresentano A i tre figli di *Parte_1* con i cavalli di loro proprietà, nel centro di [redacted] in data 17 gennaio 2016 in occasione della festa di Sant'Antonio; B i tre figli di *Parte_1* con una vacca di loro proprietà alla mostra zootecnica del 21 maggio 2016

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-233

a Plaza Plancheda.

18) Vero che le fotografie che mi si rammostrano (documento 36 A e, B) di parte *Pt_1* rappresentano A i figli di *Parte_6* e *Per_1* alla fiera zootecnica in [redacted] del 21 settembre 2016; B uno dei figli di *Parte_1* con una vacca di loro proprietà, nel centro di [redacted] in data 17 gennaio 2016 in occasione della festa di Sant'Antonio.

19) Vero che *Parte_1* praticava lo sport dello sci nordico, partecipando a gare come da fotografia che mi si rammostra (documento 37) ritraente *Parte_1* durante una gara di sci nordico il 20 marzo 1990 Palio delle Contrade.

20) Vero che le fotografie che mi si rammostrano (documento 38 A, B e C) di parte *Pt_1* ritraggono il signor *Parte_1* nella propria abitazione in data 20 febbraio 2021.

21) Vero che le fotografie che mi si rammostrano (documento 39 e 40 A, B e C) di parte *Pt_1* rappresentano La stalla della "società agricola [redacted] che andò a fuoco nel 2009.

22) vero che l'azienda agricola ha i suoi locali operativi a 1816 metri di altezza in località sopra [redacted] e l'attività consiste nell'allevamento bovino di circa 100 capi di vacche da latte.

23) vero che l'azienda agricola era stata fondata dal signor *Parte_1* con il padre prima, con i fratelli e con il padre signor *Parte_7* poi e che dopo la morte del padre nell'agosto 2004 il signor *Parte_1* proseguì l'attività insieme ai fratelli, e dopo la morte nel 2012 di un fratello il signor *Pt_1* ha proseguito da solo l'attività imprenditoriale coinvolgendo sin dal 2014 il figlio maggiore *Pt_3* e nel 2018 il secondo genito *Pt_4*

24) vero che dal novembre 2014 il sig. *Parte_1* che aveva subito il grave infortunio per cui è causa, non si è più recato al lavoro nella propria azienda e che l'unica persona rimasta a gestire l'azienda, dal 2014, è stato il figlio maggiore *Pt_3* poi affiancato, a partire dall'anno 2018, dal secondogenito *Pt_4*

25) vero che il sig. *Parte_1* per i problemi di deambulazione da cui è affetto è aiutato quotidianamente in ogni sua incombenza quotidiana, quali il vestirsi, il lavarsi, lo

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-233

spostarsi, dalla moglie e dai suoi tre figli e necessita di essere accompagnato per ogni necessità sia di cura sia burocratiche.

26) vero che il sig. *Pt_1* condivideva con la moglie e i tre figli sia l'attività lavorat[i]va di allevamento e pascolo di bovini sia momenti di svago sia occasioni e ricorrenze familiari.

27) Vero che *Parte_2* dal 2012 ha svolto attività professionale di addetta alla pulizia delle camere presso strutture alberghiere e sino ad aprile 2015; quindi ha cessato l'attività lavorativa e si è solo occupata di assistere il marito *Parte_1*

28) Vero che *Parte_2* dal dicembre 2016 al 30 settembre 2019 ha svolto attività professionale di addetta alla pulizia delle camere solo il mattino, part time, mentre il pomeriggio restava a casa ad assistere il marito e che dal 30 settembre 2019, dopo che al marito è stato applicato un fissatore esterno ha cessato ogni tipo di attività lavorativa restando sempre accanto al marito.

Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova i signori *Tes_1* e *Testimone_2* *[...]*

di [redacted]

D.2. Si oppone alla richiesta di integrazione della CTU medico legale, dal momento che i CTU hanno già compiutamente esaminato e motivatamente disatteso le note critiche formulate dalle parti convenute e, dopo aver ricordato di aver già depositato in atti la documentazione relativa alla rendita Inail percepita dal sig. *Parte_1* nulla oppone, come già in precedenza espresso, circa le richieste di esibizione/informativa presso qualsiasi Ente competente.>>

conclusioni di *CP_1*

<<Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:

Nel merito in via principale: rigettare la domanda di parte attrice promossa nei confronti dell' *Controparte_1* perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata nell'an, nel quantum, nel nesso causale, per le ragioni esposte e per le altre che verranno illustrate in corso di causa.

Nel merito in via subordinata: ridurre le pretese alle sole voci di danno certo e documentate.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-233

In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende, ivi compreso rimborso forfettario spese generali come per legge.
In via istruttoria:
- ammettersi integrazione della CTU medico legale per tutte le ragioni esposte in atti con riguardo all'analisi e alle argomentazioni rese rispetto alla patologia settica;
- ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso articolate per i motivi già precisati in atti>>

conclusioni di *Controparte_2* **:**

<<Nel merito respingere, siccome infondate, in fatto e in diritto, le domande tutte in causa spiegate;
In via subordinata nel caso di non accoglimento della domanda proposta in via principale: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Magistrato adito dovesse disattendere tutte le richieste in precedenza e la richiesta di inammissibilità e dovesse riconoscere in capo al ricorrente un danno risarcibile come diretta conseguenza dei fatti accaduti e denunciati nel ricorso introduttivo, si chiede che detti danni siano limitati al solo ed eventuale danno non patrimoniale e nei limiti eccepiti e detratti gli acconti e/o importi ricevuti da *CP_5* e/o INAIL.
In estremo subordine accertare e dichiarare: nella liquidazione dell'eventuale danno dovrà applicarsi quanto previsto dall'art. 7 commi 4° e 5° della L. 24/2017, e quindi sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli.
In via istruttoria:
1) Si chiede disporsi ordine di esibizione ai ricorrenti e comunque acquisizione di informativa presso la sede *CP_5* ed INAIL di competenza in merito alla percezione di indennità a favore del ricorrente
2) Ordine di esibizione e comunque acquisizione di informativa presso la direzione di presidio ed i servizi socio assistenziali del Comune di competenza in merito alle

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-233

provvidenze, assegni e qualunque forma di assistenza anche domiciliare riconosciuta in favore del ricorrente>>

Concisa esposizione delle

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- Con il ricorso *ex* art. 702-*bis* c.p.c. introduttivo del presente giudizio (convertito in procedimento ordinario di cognizione con ordinanza 16.2.2021), che ha fatto seguito al procedimento *ex* art. 696 *bis* c.p.c. RG 40988/18 promosso nei confronti di *[...]* *Controparte_6*, il Sig. *Parte_1* sua moglie, Sig.ra *Parte_2* e i figli dei due, Sig.ri *Parte_3* *Parte_4* e *Persona_1* hanno chiesto la condanna delle *CP_1* convenute al risarcimento personalizzato dei danni non patrimoniali (danno biologico temporaneo e permanente) e patrimoniali (per spese di CTU e di consulenza e assistenza medico-legale di parte) patiti direttamente da *Parte_1* in conseguenza di condotte sanitarie errate imputabili ai medici delle strutture convenute. Essi hanno chiesto altresì la condanna delle predette ASST al risarcimento dei danni *riflessi* patiti da moglie e figli del predetto *Parte_1* *[...]* per la "perdita" del rapporto parentale.

Gli attori hanno dedotto che:

- *Parte_1* [redacted] aveva contratto infezione nosocomiale e riportato lesione iatrogena del nervo sciatico di destra a seguito di interventi chirurgici cui era stato sottoposto, tra novembre 2014 e febbraio 2015, presso *Controparte_1*
- i medici dell'Ospedale di [redacted] durante il ricovero di *Parte_1* presso quella struttura, avevano a questo somministrato terapia antibiotica con Amox/clav per un tempo non sufficiente a debellare l'infezione;
- l'inadeguatezza e la tardività delle cure prestate ha cagionato a *Parte_1* invalidità temporanea e danno biologico permanente, con perdita totale della capacità lavorativa

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-233

specifica di allevatore e della possibilità di svolgere attività sportiva e ricreativa in precedenza praticata.

Ritenuta la responsabilità concorrente delle *CP_1* convenute, gli attori hanno chiesto la condanna di queste al risarcimento dei danni sopra indicati.

2.1.- La convenuta *Controparte_2* si è costituita nel presente giudizio con comparsa di risposta depositata (con modalità telematica) il 3.2.2021.

Ha contestato la scelta del rito sommario effettuata dagli attori.

Ha affermato la piena conformità delle prestazioni rese con le linee guida, la miglior scienza medica e la miglior pratica medico-chirurgica dell'epoca. Ha sostenuto che le conseguenze patite da *Parte_1* debbono annoverarsi tra le complicanze "incolpevoli", prevedibili e non facilmente evitabili.

Ha contestato la valutazione del danno compiuta dai CTU e il *quantum* delle pretese attoree.

Inoltre ha evidenziato che il cumulo dell'indennizzo assicurativo con il risarcimento del danno è impedito dalle norme che disciplinano il risarcimento medesimo (atteso che un sinistro non può diventare fonte di lucro per chi lo subisce): perciò la rendita INAIL dichiarata dall'attore deve essere dedotta dal risarcimento spettantegli.

Ha poi contestalo l'esistenza di nesso causale in relazione ai danni *riflessi* lamentati dai congiunti di *Parte_1* atteso che a carico di questo sarebbero comunque residuati postumi, anche in assenza dei processi infettivi, per la marcata algo-disfunzionalità coxo-femoro-acetabolare destra: la sofferenza di moglie e figli per le condizioni del marito e padre vi sarebbe comunque stata. Ha altresì segnalato che il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale può essere riconosciuto solo in presenza di lesioni seriamente invalidanti patite dalla vittima *primaria* e ha sostenuto che il "danno differenziale iatrogeno equamente individuato nella misura del 35 % (trentacinque per cento), non può essere considerata una macrolesione e/o lesione seriamente invalidante".

Per quanto sopra *Controparte_2* ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità/improcedibilità della domanda o il rigetto di essa.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-233

2.2.- La convenuta *Controparte_1* si è costituita con comparsa di risposta depositata telematicamente il 5.2.2021.

Ha sostenuto la necessità di trattare la causa con rito ordinario di cognizione.

Ha negato responsabilità ascrivibili al personale sanitario di *Part* *CP_1* sia con riguardo al difficile e complesso atto chirurgico del 25.11.2014, sia con riguardo all'infezione del sito chirurgico sviluppatasi successivamente.

Ha criticato la valutazione dei CTU incaricati nel procedimento *ex* art. 696-*bis* c.p.c. circa la gestione clinica del paziente da parte dei sanitari di *Part* *CP_1* e sostenuto l'assenza di nesso causale tra il trattamento ricevuto da *Parte_1* e le lesioni dedotte.

Ha contestato la quantificazione dei danni formulata dagli attori.

Ha concluso per il rigetto delle domande.

3.- Nel corso del procedimento *ex* art. 696-*bis* c.p.c. (RG 40988/2018) anteriore alla causa è stata svolta CTU, affidata ai Dottori *Persona_3* (specialista in medicina legale) e Prof. *Persona_4* (specialista infettivologo).

La causa è passata in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

*

LA RESPONSABILITÀ

4.1.- La relazione di consulenza tecnica d'ufficio, motivata in modo chiaro, secondo logica e scienza e congrua nelle valutazioni, dopo attento esame della documentazione versata in atti, ha concluso (pagg. 55 e ss.) che <<C'è stata nella gestione del paziente *Pt_1* una notevole sottovalutazione dei problemi infettivi, sia da parte del Personale Medico della *Parte_9* dell' *Controparte_1* sia di quello della *[...]* *Parte_10* [redacted] di [redacted] L'insorgenza del quadro osteomielitico era prevedibile e prevenibile>>.

Tali carenze <<si riassumono: 1) nello scarso o assente monitoraggio dei marcatori di infezione (ad esempio non è mai stata richiesta una PCR durante il ricovero al *CP_1* e mai la determinazione della *CP_7* in nessuno dei due primi ricoveri); 2) nella

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-233

mancanza di prescrizione di una adeguata, aggressiva e sufficientemente protratta terapia antibiotica; 3) nella mancata richiesta tempestiva di una consulenza infettivologica anche in presenza di una ferita chirurgica infetta.

Tutto questo permette di affermare che l'attuale quadro menomativo residuato al paziente, significativamente invalidante, sia ascrivibile in gran parte all'infezione sviluppatasi nel periodo peri-operatorio e di degenza presso l' *Controparte_1* di Milano ed in una certa misura al ricovero successivo presso l'Ospedale di [redacted] potendosi attribuire alle suddette Strutture Sanitarie una responsabilità rispettivamente di 2/3 (in capo al *CP_1* e 1/3 (Ospedale di [redacted] .

Tale infezione polimicrobica, per la carenza delle terapie, si è cronicizzata ed è da ritenersi responsabile del lungo e travagliato percorso clinico e delle conseguenze menomative residuate al Signor *Pt_1*

È inoltre da ritenersi che il quadro invalidante sarà sicuramente da considerarsi più importante rispetto a quanto in concreto sarebbe derivato dalle conseguenze della sola lesione osteotraumatica e dell'intervento riparativo, con la relativa quota di sequele di pertinenza neurologica, in assenza delle importanti manifestazioni settiche occorse>>.

L'insorgenza della patologia settica ha comportato l'allungamento del periodo di ospedalizzazione e di convalescenza post-operatoria (in rapporto ai tempi medi).

Secondo la valutazione dei CTU il danno nosocomiale ha determinato un periodo di invalidità temporanea di sessantadue (62) giorni di i.t. assoluta e di venti (20) mesi di i.t. al 75%.

Ne è conseguito altresì il peggioramento permanente delle condizioni psico–fisiche, del quadro menomativo dell'attore, che interferisce con molte attività quotidiane, tra le quali, oltre a quelle ludico-sportive, quella di allevatore di bestiame. Tali postumi di carattere permanente sono, secondo i CTU, valutabili in termini di danno biologico permanente differenziale del 35% (trentacinque per cento), compreso tra la menomazione del 25% che *Parte_1* avrebbe comunque riportato (anche in assenza delle negligenze di cui sopra) e il 60% che descrive la attuale condizione psico-fisica del predetto (giusta i più accreditati *barèmes* quali: *Per_5* *Per_6* Consigliere, *Per_7* *Persona_8* "Guida orientativa per la valutazione del danno biologico", Milano 2001; *Per_8* *Persona_9* ,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-233

Per_10 "Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente", seconda edizione Milano 2015; nonché dalle Tabelle delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità previste dall'articolo 128 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n°209; dalle "Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico" edite dalla Società Italiana Controparte_8 - Milano, 2016; dalle Guide alla valutazione medico legale dell'invalidità permanente di Per_11 CP_9 e CP_10 CP_11 , 2002, e di CP_12 CP_11 , 2015; e ancora dalle Linee Guida SIMLA, CP_11 , 2016).

4.2.- Sulla base di quanto rilevato dai CTU deve affermarsi la responsabilità solidale delle CP_1 convenute per l'unitariamente considerabile danno (da inesatto adempimento contrattuale, consistito nell'inadeguatezza dei trattamenti delle infezioni insorte) arrecato a Parte_1

La responsabilità dell'ospedale o della casa di cura nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a carico della struttura (ai sensi dell'art. 1218 c.c.), anche, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale dell'ospedale o della casa di cura.

Come afferma Cass. 20.10.2021 n. 29001, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale (e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.).

4.3.- Considerata l'entità della menomazione dell'integrità psico-fisica da cui è permanentemente affetto Parte_1 dai CTU valutata nella rilevante misura di 60

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-233

punti percentuali, di cui ben 35 causati dalla *malpractice* dei sanitari delle convenute, ritiene questo giudice che anche i danni non patrimoniali patiti in via *riflessa* da moglie e figli di *Parte_1* consistiti nell'interiore sofferenza morale soggettiva e nelle conseguenze subite sul piano relazionale, debbano trovare ristoro (*ex* art. 2043 c.c.).

Come affermato da Cass. 27.7.2001 n. 10291, <<Ai prossimi congiunti dell'offeso da lesioni colpose spetta il risarcimento per danno morale, non essendo a ciò di ostacolo l'argomento della causalità diretta ed immediata di cui all'art. 1223 cod. civ., in quanto detto danno riflesso trova causa adeguata nel fatto del terzo, sicché il congiunto è legittimato "iure proprio" ad agire contro il responsabile dell'evento lesivo>>.

Inoltre, se è vero che il giudice è tenuto a verificare se sussistano i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale lamentato dal prossimo congiunto, vale a dire l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa per la lesione delle possibilità di godimento della relazione in conseguenza della diminuita dinamicità del familiare, la prova di tali profili del danno può raggiungersi anche mediante il ricorso a elementi presuntivi.

Secondo Cass 30.8.2022 n. 25541, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima <<va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo>>.

Per Cass. 8.4.2020 ord. n. 7748 <<Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto>>.

Nella fattispecie, che vi sia stata sofferenza soggettiva interiore e lesione del rapporto parentale, per moglie e figli di *Parte_1* è certamente da ricavarsi dalla circostanza che essi erano e sono conviventi nella medesima casa di [redacted] e dalle numerose fotografie che attestano momenti di benessere familiare.

Non vi è motivo di ritenere che la relazione tra gli attori non sia caratterizzata da affetto reciproco o che *Parte_2* e i figli siano rimasti insensibili alle sofferenze fisiche e morali del congiunto.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-233

**

LA LIQUIDAZIONE DEI RISARCIMENTI

5.1.1.- Tenuto conto:

- delle sopra riferite valutazioni dei CTU;

- dell'età dell'attore al momento del verificarsi del danno (53 anni per la invalidità temporanea, 55 anni per l'invalidità permanente);

- dei valori di cui alle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, attualmente in uso presso questo Tribunale per la liquidazione equitativa dei danni alla persona;

osservato che non v'è ragione di ritenere che la valutazione compiuta dagli Ausiliari del giudice non tenga conto di tutti i riflessi, anche psichici e dinamico-relazionali, dell'invalidità permanente sulla persona di *Parte_1*

questo giudice ritiene che il risarcimento del danno biologico permanente/dinamico relazionale (comprensivo della componente psicologica) patito dal cinquantacinquenne[1] attore, per invalidità complessivamente stimata pari, in termini differenziali, al 35% (tra il 25% e il 60%) dell'integrità psico-fisica, debba essere liquidato in € 286.836,00 (€ 367.298,00 – 80.462,00).

5.1.2.- Giusta le medesime Tabelle, il connesso danno da sofferenza soggettiva interiore (anch'essa comprensiva di componente psicologica), la cui sussistenza è confermata dall'indagine dei CTU, deve essere liquidato nell'importo (massimo) di € 150.660,00 (€ 183.649,00 – 32.989,00).

5.1.3.- Atteso che lo stesso *Parte_1* ha dato atto di percepire rendita INAIL il cui importo capitalizzato ammonta a € 135.120, 93, (pacificamente) da sottrarsi a quanto spettante a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma dovuta per tale pregiudizio risulta pari a **€ 302.375,07**.

[1] alla cessazione dell'invalidità temporanea, dai CTU valutata di 22 mesi;

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-233

5.1.4.- Quanto al risarcimento del danno da invalidità temporanea, dai CTU stimata pari a sessantadue (62) giorni di invalidità assoluta e a venti (20) mesi di i.t. al 75%; tenuto conto che le predette Tabelle milanesi indicano in € 115,00 la somma da liquidare per ogni giorno di invalidità (€ 84,00 per la componente dinamico/relazionale ed € 31,00 per la sofferenza soggettiva interiore), devono riconoscersi a *Parte_1* complessivi **€ 58.880,00**.

5.1.5.- Con riguardo alla richiesta attorea di risarcimento del danno patrimoniale emergente consistito nelle "spese di consulenza tecnica ed assistenza medico legale e di CTU", deve osservarsi che gli oneri sostenuti da *Parte_1* per compensi liquidati dal Giudice (con decreto 12.12.2019) in favore dei CTU che hanno svolto la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi nel procedimento *ex* art. 696-*bis* c.p.c. RG 40988/2018, debbono essere posti definitivamente a carico delle convenute, soccombenti, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., così come le spese relative all'assistenza tecnica di parte attrice (v. *infra*).

5.1.6.- Quanto alla richiesta di "personalizzazione" del risarcimento, deve osservarsi che essa spetta quando siano state provate "specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso in esame, che valgano a superare le conseguenze 'ordinarie' già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari", e che diano luogo a "irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale" corporea e mentale (Cass. ord. n. 15084/19 e Cass. n. 21939/2017).

Poiché deve ritenersi che la quantificazione dei CTU del danno biologico permanente tenga conto di tutte le variegate conseguenze della lesione patite dall'attore, tra cui anche quelle psichiche e attinenti alla sfera sessuale (sfera che peraltro subisce naturalmente evoluzione peggiorativa con il progredire dell'età); escluso che dette conseguenze appaiano caratterizzate da "irripetibile singolarità" e che nella fattispecie l'attore abbia riportato conseguenze afflittive eccezionali in rapporto a quelle normalmente patite dalle persone che abbiano subito lesioni dello stesso tipo e di pari gravità; ritenuto pertanto che la stima del danno *de quo* nella misura del 35% tenga conto di tutte le particolarità del caso

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-233

concreto, ritiene il giudice che nulla debba essere attribuito per "personalizzazione" del risarcimento.

5.1.7.- Gli importi sopra liquidati in favore dell'attore sono determinati in moneta rivalutata a oggi, essendo il debito risarcitorio *di valore*.

5.1.8.- Gli interessi compensativi del ritardo nel risarcimento, in ossequio all'insegnamento di Cass. SU n. 1712/95, volto a evitare ingiustificati arricchimenti, devono essere calcolati in misura legale sul valore capitale del danno come determinato (mediante *devalutazione* giusta indice ISTAT FOI) con riguardo all'epoca in cui esso si è verificato, e poi via via sul valore capitale del danno, incrementato, con cadenza mensile, in misura proporzionale al decremento del potere di acquisto della moneta nello stesso periodo.
Deve cioè provvedersi a rivalutare mese per mese l'ammontare del danno come determinato (svalutato) con riguardo alla data del suo manifestarsi, applicando l'indice ISTAT FOI dell'epoca corrispondente. Con identica cadenza (mensile) devono essere calcolati, e poi sommati fra loro, gli interessi al tasso legale su tali importi crescenti, fino al saldo.
Dalla data della presente decisione sono dovuti ulteriori interessi compensativi, al tasso legale ordinario (non *commerciale*, non trattandosi di interessi corrispettivi dovuti per obbligazione *ex contractu*) sull'importo capitale rivalutato, fino al saldo.

6.- Venendo alla liquidazione dei danni *riflessi* riportati da *Parte_2* *Pt_3* *[...]* *Parte_4* e *Persona_1* (punto 4.3.) occorre considerare che, secondo la Corte di Casazione, <<In tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni>> (ordinanza n. 13540 in data 17.5.2023).

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-233

Le più sopra menzionate Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, attualmente in uso presso questo Tribunale per la liquidazione equitativa dei danni alla persona, non forniscono criteri di calcolo di tale tipologia di pregiudizio.

Si farà dunque riferimento alle Tabelle del Tribunale di Roma (nell'edizione aggiornata del 2023), secondo la sopra ricordata indicazione della Corte di Cassazione.

Giusta tali Tabelle, ai congiunti che patiscono danno *riflesso* è da attribuirsi un punteggio che tenga conto del grado di parentela con il familiare che ha riportato lesione (genitore/coniuge/figlio/fratello), del numero dei familiari cui spetta risarcimento, dell'età della cd. vittima primaria, dell'età del familiare che ha diritto al risarcimento e della misura del danno biologico patito da detta vittima primaria.

Il valore da attribuirsi a ciascun punto è determinato, per la componente del danno da sofferenza soggettiva interiore, in € 3.474,00.

Per la componente relativa alle conseguenze subite sul piano dinamico-relazionale, tenuto conto delle provvidenze riconosciute a *Parte_1* (rendita INAIL), deve osservarsi che dette Tabelle romane indicano il valore punto di tale componente in (ulteriori) € 2.450,00.

Considerato quanto sopra, a *Parte_2* devono attribuirsi 20 punti in quanto moglie di *Parte_1* 5 punti per l'età di questo al momento del verificarsi del danno, 5 punti per l'età della vittima *riflessa* (41 anni). Moltiplicato il valore punto € 5.924,00 (€ 3.474,00 + € 2.450,00) per 30 punti e per 35% (entità della lesione biologica del congiunto), si ottiene l'importo capitale attualizzato di € 62.202,00.

A ciascuno dei figli di *Parte_1* *Pt_3* *Pt_4* e *Per_1* devono attribuirsi 15 punti in quanto figli della cd. vittima primaria, 5 punti per l'età di questo al momento del verificarsi del danno, 7 punti per le loro età (inferiori ai 30 anni). Moltiplicato il valore punto € 5.924,00 per 27 punti, nonché per il coefficiente 0,3 determinato dalla presenza di altri familiari vittime *riflesse* e per 35% (entità del danno biologico patito da *Parte_1* *[...]* , si ottiene l'importo capitale attualizzato di € 16.794,54.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-233

7.- Complessivamente, dunque, *Controparte_1* e *[...]* *Controparte_2* *Controparte_2*, in solido tra loro, devono essere condannate a pagare, a titolo di risarcimento danni, per capitale attualizzato:

- a *Parte_1* **€ 361.255,07**,
- a *Parte_2* **€ 62.202,00**,
- a *Parte_3* **€ 16.794,54**,
- a *Parte_4* **€ 16.794,54**,
- a *Persona_1* **€ 16.794,54**,

oltre interessi compensativi da calcolarsi secondo il metodo sopra descritto (punto 5.1.8.).

***

LE SPESE PROCESSUALI

8.1.- Le spese processuali, relative tanto al procedimento *ex* art. 696-*bis* c.p.c. *ante causam* RG 40988/18, quanto al presente giudizio di merito, devono seguire la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei DD.MM. 13.8.2022 n. 147, 8.3.2018 e 10.3.2014 n. 55.

8.2.- Atteso l'esito della controversia, i costi della CTU esperita - come liquidati con decreto 12.12.2019 nel procedimento anteriore alla causa RG 40988/2018 - devono essere definitivamente posti a carico delle convenute *[...]* *Controparte_6*, in solido tra loro.

8.3.- Con riguardo alle spese relative all'assistenza tecnica di parte occorre considerare che, secondo Cass. 3.1.2013 n. 84, <<Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue>>.

Risulta dal doc. 9 di parte attrice che lo studio medico legale associato M3B di cui fanno parte i CTP che hanno redatto pareri di parte ha emesso, il 28.2.2020, a carico di *Pt_1*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-233

Pt_1 nota proforma per l'importo complessivo (comprensivo di IVA al 22%) di € 12.200,00.

Ritiene tuttavia questo giudice, considerato l'ammontare medio dei compensi richiesti (e liquidati) per consulenze tecniche, che l'importo dedotto dagli attori (che invero non ne hanno dimostrato il pagamento) sia eccessivo. Appare invece congruo riconoscere, a titolo di rimborso degli oneri di cui trattasi, il meno elevato importo di **€ 7.320,00** (compresa IVA al 22%).

****

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Il **Tribunale di Milano - Sezione 1^ Civile**, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita o respinta:

condanna le convenute *Controparte_1* e *[...]* *Controparte_2*, in solido tra loro, a pagare a *Parte_1* la somma di **euro 361.255,07** oltre interessi da calcolarsi come indicato in motivazione, sino al saldo;

condanna le convenute *Controparte_1* e *[...]* *Controparte_2*, in solido tra loro, a pagare a *Parte_2* la somma di **euro 62.202,00** oltre interessi da calcolarsi come indicato in motivazione, sino al saldo;

condanna le convenute *Controparte_1* e *[...]* *Controparte_2*, in solido tra loro, a pagare a *Parte_3* la somma di **euro 16.794,54** oltre interessi da calcolarsi come indicato in motivazione, sino al saldo;

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-233

condanna le convenute *Controparte_1* e *[...]* *Controparte_2*, in solido tra loro, a pagare a *Parte_4* la somma di **euro 16.794,54** oltre interessi da calcolarsi come indicato in motivazione, sino al saldo;

condanna le convenute *Controparte_1* e *[...]* *Controparte_2*, in solido tra loro, a pagare a *Persona_1* la somma di **euro 16.794,54** oltre interessi da calcolarsi come indicato in motivazione, sino al saldo;

condanna le convenute *Controparte_1* e *[...]* *Controparte_2*, in solido tra loro, a rifondere agli attori le spese legali relative al presente giudizio di cognizione e al procedimento *ex* art. 696-*bis* c.p.c. n. 40988/18 RG, liquidate in complessivi **€ 35.000,00** per onorari, da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e CPA, e in **€ 831,00** per anticipazioni;

condanna le convenute *Controparte_1* e *CP_2* *[...]* e dell' *CP_2*, in solido tra loro, a rifondere agli attori le spese per assistenza tecnica di parte, liquidate in complessivi **€ 7.320,00**;

pone definitivamente i costi della CTU - come liquidati con decreto 12.12.2019 - a carico solidale delle ASST convenute.

Sentenza esecutiva.

Milano, 7.8.2024.

Il giudice

Andrea Manlio Borrelli

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-233